

A decorrere dall'esercizio 2020 la maggior parte dei limiti di spesa in vigore sono stati abrogati (articolo 57, comma 2 – D.L. 124/2019 , convertito in Legge 157/2019).

Restano in vigore i limiti in materia di incarichi di consulenza informatica (vietati), di spese per informatica e di incarichi di co.co.co (vietati).

### ***b.2) Centrale Unica di Committenza***

Con le modifiche apportate dal D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) all'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 è stato esteso a tutti i Comuni non capoluogo di provincia, l'obbligo di procedere "all'*acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province*". In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Si tratta di una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica. La ratio della norma è quella di eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000.

L'attività della **Centrale Unica di Committenza (CUC)** per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore superiore a Euro 40.000, è stata trasferita all'Unione di Comuni della Romagna forlivese.

### ***b.3) Piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento***

La legge 244/2007 all'art. 2 comma 594 dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2011 adottino i piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

A decorrere dall'esercizio 2019 tale disposizione non è più applicabile per gli enti locali che approvino nei termini di legge il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione (articolo 1, comma 905 – Legge 145/2018).

L'obbligo è stato definitivamente superato a decorrere dall'esercizio 2020 (articolo 57, comma 2 – D.L. 124/2019 , convertito in Legge 157/2019).

### ***c) Limiti in materia di spesa di personale***

Il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo di spesa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni.

A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011/2013), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.

Inoltre il tetto di spesa per le assunzioni nelle forme flessibili di lavoro (tempi determinati, co.co.co., comandi, tirocini formativi, ecc.) non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e ss.mm.ii.

Il Decreto Legge 30/4/2019, n. 34, convertito in Legge 28/06/2019, n.58, denominato "**Decreto crescita**" ha introdotto significative novità in materia di assunzioni di personale e di limiti di spesa, in regioni a statuto ordinario e comuni.

Tali enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. I Comuni dovranno considerare questa media delle entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il meccanismo, però, è subordinato all'approvazione dei decreti che stabiliranno i valori soglia, al di sotto dei quali sarà possibile assumere senza limitazioni percentuali del turnover. Gli enti che si troveranno al di sopra del valore soglia avranno tempo fino al 2025 per mettersi in regola; nel frattempo potranno ridurre il costo complessivo del personale anche assumendo con un tasso inferiore al 100% del turnover. Se al 2025 saranno ancora non in regola, potranno assumere solo entro il 30% del turnover.

La materia ha avuto un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del suindicato D.L. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, del suindicato D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha pubblicato la Circolare esplicativa sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale. Le principali novità sono le seguenti

**Spesa personale a tempo indeterminato.** In sintesi, con il D.L. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

#### **Al numeratore**

Spesa di personale anno dell'assunzione, quantificata come somma degli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### **Al denominatore**

(Somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati – FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata)/3.

Il risultato della suddetta frazione (di seguito anche VF), traccerà le successive linee di indirizzo cui i Comuni dovranno attenersi nella gestione della spesa del personale.

Ipotesi 1) Se  $VF > VS$ , non è consentito alcun incremento della spesa del personale, fermo restando che occorrerà confrontarsi con l'ulteriore soglia di "rientro" o di "intolleranza" (di seguito anche VR), per verificare l'ammissibilità di un futuro turn over del personale.

Se  $VF > VR$ , il Comune dovrà provvedere alla graduale riduzione annuale di VF, da raggiungersi non oltre il 2025, anche applicando un turn over inferiore al 100%, in modo tale che per l'anno 2025  $VF = o < di VR$ .

Ipotesi 2) Se  $VF < VR$  e ancora  $VF < VS$ , la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare a  $VF = VS$ , rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita della spesa.

L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento

annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare i valori percentuali, fissati da Decreto.

Deroga. I limiti posti da quest'ultimo vincolo, potranno essere derogati esclusivamente e per l'arco temporale 2020-2024, attraverso l'utilizzo delle eventuali capacità assunzionali residue che i Comuni hanno accumulato nei 5 anni antecedenti al 2020.

**Personale a tempo determinato** – Da ultimo, va ricordato che nessuna novità è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato. La nuova normativa e i recenti decreti COVID-19 non hanno apportato modifiche alle regole per questa categoria di lavoratori, da assumersi "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale", come sarebbe attestabile dall'emergenza in atto, ma i cui limiti rimangono fissati sotto i consolidati elementi di carattere numerico e di spesa.

### **Riforma della P.A.**

Entra in vigore a partire dal 7 luglio 2019 la legge n. 55 del 2019 *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, denominata **"Legge concretezza"**. L'obiettivo della nuova legge, che porta a compimento un disegno di legge governativo, e in particolare del Ministro per la pubblica amministrazione, è quello di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

L'art. 1 prevede l'**istituzione del Nucleo della concretezza**. Tale nuovo organo avrà il compito di verificare l'efficienza di intervento delle P.A., individuare le problematiche e suggerire azioni correttive, potendo a tal fine utilizzare ispezioni e sopralluoghi. Allo stesso Nucleo è affidata l'elaborazione di un "piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni". Previsto inoltre un apposito elenco, una specie di *black list* delle amministrazioni, dove saranno identificate le P.A. inadempienti.

L'art. 2 contempla le **misure per il contrasto all'assenteismo**. Si prevede che le P.A. introducano *"nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso"*. Si prevede che tali meccanismi di rilevamento, come l'utilizzo delle impronte digitali, si applichino ai dirigenti di livello meno alto. Sono invece esclusi dalla norma i docenti delle scuole di ogni livello, mentre per i dirigenti scolastici si prevede che, con successivo decreto ministeriale, siano previste specifiche modalità di controllo.

L'art. 3 detta misure per **accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella P.A.** Si tratta di uno sblocco del turnover della PA, con una serie di norme di semplificazione sullo svolgimento delle procedure concorsuali. Si autorizzano le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

le agenzie e gli enti pubblici non economici, a procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Viene fatta salva, in ogni caso, la disposizione dell'art. 1 c.399 della legge di Bilancio 2019, che ha stabilito il blocco per le assunzioni di molte amministrazioni.

La riforma fissa anche delle priorità generali alle nuove assunzioni. Il piano dei fabbisogni delle PA dovrà prevedere di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) contabilità pubblica e gestione finanziaria. Previsto anche un portale del reclutamento *online*. Vengono introdotte modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, con l'istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni

L'art. 4 ha ad oggetto la **mobilità tra il sistema del lavoro pubblico e quello privato**. La disposizione modifica il Testo Unico del Pubblico impiego, estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti "semplici", e non solamente ai dirigenti. L'art. 5 interviene sulla materia dei **buoni pasto**.

#### ***d) Vincoli in materia di società partecipate***

Le analisi svolte dalla Corte dei Conti e da altri organismi e i dati presenti nel sito della Funzione Pubblica evidenziano che il ricorso a società partecipate da parte delle Amministrazioni locali è assai ampio e che quasi tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti detengono la partecipazione in almeno una società. Nel corso degli anni, in assenza di regolamentazione e di un disegno unitario, si è registrata una crescita progressiva del numero degli organismi partecipati.

A partire dagli anni '90 sino al 2005, di fronte ad un *favor legislativo*, il fenomeno delle partecipate dilaga e diviene spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall'obbligo di ripianamento delle perdite. Dal 2006 nascono quindi una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l'istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Ampia è la produzione giurisprudenziale che cerca di interpretare le norme ed indirizzare l'attività delle Amministrazioni interessate, anche se, in concreto, i processi di dismissione avviati sono in numero limitato, anche a seguito delle continue proroghe dei termini che il legislatore concede.

Le disposizioni contenute nella Legge di stabilità per l'anno 2014 segnano un deciso cambiamento da parte del legislatore delle modalità con cui si intendono affrontare le numerose criticità legate alle società degli enti locali, aziende speciali ed istituzioni; il nuovo approccio è in controtendenza rispetto ai tanti e mal coordinati provvedimenti approvati nel corso degli ultimi anni. Il legislatore rinuncia ad intervenire attraverso

l'imposizione puntuale di singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in ordine all'esatto e puntuale adempimento, nonché oggetto delle più diverse interpretazioni giuridiche da parte dei soggetti tempo per tempo obbligati, ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza), e compie una consistente abrogazione di norme che a vario titolo proibiscono la costituzione o il mantenimento di partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e risultati di esercizio delle società (ed enti) partecipate.

Con l'entrata in vigore il 23 settembre 2016 del "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato dal Governo in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, viene varato un complessivo disegno organizzativo che, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, è diretto a fornire regole e modalità di comportamento agli Enti pubblici, ed in particolare a quelli territoriali, nella costituzione, mantenimento e gestione delle società di capitali.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di riordinare e semplificare la disciplina in materia di partecipazioni societarie, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la rimozione delle fonti di spreco, e di disporre di un quadro tecnico-normativo unico, chiaro per la costituzione di società, nonché per l'acquisto e la gestione di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

Molte delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità per il 2014 sono state riprese dal T.U.S.P., mentre sono state abrogate numerose altre disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, disposizioni codificate nel testo o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Oltre alla revisione straordinaria delle società partecipate alla data del 31/12/2017, effettuata dagli enti entro il mese di settembre 2018, le P.A. devono procedere annualmente all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (articolo 20 T.U.S.P.).

#### ***e) Tempestività dei pagamenti e riduzione stock debito commerciale***

La direttiva sui ritardi nei pagamenti (Direttiva 2011/7/UE) è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2012, il quale fissa in 30 giorni i tempi per il pagamento derivanti da transazioni commerciali. Le misure messe in campo dal nostro Paese per contrastare tale fenomeno (la fatturazione elettronica, il fondo per garantire la liquidità delle pubbliche amministrazioni, le misure volte a favorire la cessione dei crediti, il potenziamento del monitoraggio dei debiti commerciali attraverso la PCC) non sono risultate sufficienti. Il ritardo del nostro paese nei pagamenti per transazioni commerciali (28° nella classifica europea) ha fatto scattare ad inizio 2017 una procedura di infrazione sotto forma di parere motivato mentre a dicembre 2017 l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea. L'Italia ha risposto a tale procedura tramite

l'introduzione del SIOPE+. La riforma ha come obiettivo il potenziamento delle informazioni trasmesse dagli enti ai propri tesoreri che consentiranno di conoscere in tempo reale i pagamenti delle fatture, superando in questo modo gli obblighi di comunicazione sulla PCC. La PCC acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Queste informazioni tuttavia non sono complete poiché non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. La prima fase di sperimentazione del SIOPE+, riferita a un campione di enti, è stata avviata a luglio 2017, mentre a partire dal 2018 sono progressivamente coinvolte tutte le Pubbliche Amministrazioni. Con il nuovo sistema sarà possibile integrare le informazioni attualmente disponibili nel sistema 'SIOPE' (attinente la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le Pubbliche Amministrazioni) con quelle delle fatture passive in PCC, consentendo la conoscenza dei debiti commerciali in tempo reale, contestualmente all'effettuazione delle transazioni di pagamento.

I commi da 849 a 872 della legge di bilancio per il 2019 introducono misure volte a garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti derivanti da transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002. I provvedimenti assunti si dispiegano in tre distinte direzioni: 1) nuova anticipazione di liquidità; 2) penalità per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle fatture; 3) nuovi obblighi di pubblicità dei pagamenti.

A partire dall'esercizio 2020 le amministrazioni pubbliche (fatta eccezione per le amministrazioni dello Stato) saranno soggette a pesanti misure volte a contrastare il ritardo nei tempi di pagamento delle fatture, differenziate per: amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria; amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale; enti del SSN (articolo 1, commi 858-866 – L. 145/2018).

Le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria saranno obbligate a stanziare nel proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti lo smaltimento dei debiti ed i termini di pagamento delle fatture. Tale fondo, commisurato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi, non è impegnabile e a fine esercizio confluirà nell'avanzo libero. Tale fondo, quindi, non assolve all'obbligo di creare una provvista di risorse necessarie a far fronte al pagamento dei debiti, bensì ad una mera funzione di "risparmio forzoso", dato che in questo modo gli enti si vedranno erodere le risorse da destinare al finanziamento delle proprie spese. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

I parametri presi in considerazione affinché scattino le misure sono due:

a) ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre dell'esercizio precedente determinato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013. Se tale parametro non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, l'ente non è considerato in regola e dovrà accantonare le risorse nel fondo di

garanzia; b) tempi di ritardo nel pagamento delle fatture: viene preso in considerazione il ritardo rispetto ai termini di pagamento previsto dal d.lgs. 231/2002 (di norma 30 gg, elevabili a 60 gg – previo accordo scritto - per ragioni connesse alla natura particolare del contratto o ad alcune sue caratteristiche). I tempi di pagamento e di ritardo sono desunti e calcolati tramite la PCC e comprendono, a differenza dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2014, le fatture ricevute e scadute nell'anno precedente a quello di riferimento. L'accantonamento al fondo è variabile da un 1% ad un 5% in relazione ai giorni di ritardo (da un minimo di un giorno ad un massimo di 60 gg di ritardo).

La procedura (comma 862). Entro il 31 gennaio (a partire dal 2020) le amministrazioni dovranno calcolare i due indicatori e qualora non vengano rispettati i parametri previsti, con delibera di Giunta dovranno accantonare in bilancio il fondo, parametrato sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso per acquisti di beni e servizi (corrispondenti al macro 103). Si evidenzia in proposito che: a) l'attribuzione in capo alla Giunta comunale della competenza a disporre lo stanziamento (appartenente alla missione 20 programma 03) contrasta con le competenze previste dall'art. 175 del Tuel in ordine alle variazioni di bilancio. Bisognerà capire se tale previsione consentirà di derogare alle competenze consiliari, ovvero se la Giunta provvederà solamente alla quantificazione del fondo, demandando al consiglio le variazioni di bilancio; b) in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 gennaio, si ritiene che l'obbligo sia differito al momento dell'approvazione dello stesso.

Il Decreto 30/04/2019 n. 34, convertito in legge 2/06/2019, n. 58, denominato "**Decreto crescita**", ha introdotto un alleggerimento dell'obbligo di ridurre lo stock di debito commerciale del 10%. Il correttivo stabilisce che questa misura non si applica se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non supera il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Restano invece immutate le sanzioni e la loro decorrenza, fissata a partire da gennaio 2020. Per evitare la sanzione che impone l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali sulle spese correnti, occorre rispettare, già nell'anno 2019, due obblighi:

- 1) pagare tutte le fatture entro i tempi previsti dall'articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30 giorni o, in casi particolari, 60). La verifica del rispetto dei termini di pagamento è effettuata dalla Piattaforma certificazione crediti, tenendo conto dei documenti ricevuti e scaduti nell'anno 2019;
- 2) ridurre di almeno il 10 per cento del debito commerciale di fine esercizio, rispetto a quello rilevato a fine anno precedente (a fine 2019 dovrà ridursi il debito fotografato a fine anno 2018). Questa parte dell'adempimento, dopo le modifiche apportate dal Decreto Crescita, avrà effetto solo per gli enti il cui debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (primo anno 2018), è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento e la mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale (per gli enti con debito da ridurre superiore al 5 per cento delle fatture) comporta l'onere, a partire dal 31 gennaio 2020, di stanziare nella parte corrente del bilancio, con una delibera di giunta, un accantonamento ad uno specifico «Fondo di garanzia debiti commerciali». Nello specifico, l'importo del fondo è pari al 5

per cento della spesa per acquisto di beni e servizi. Sono inoltre previste percentuali di accantonamento decrescenti, al ridursi dei giorni di ritardo nei pagamenti. Nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni delle voci relative all'acquisto di beni e servizi, mentre sono escluse le spese con specifico vincolo di destinazione.

Con il recente DL. 124/2019 – Decreto Fiscale 2020, è stato abrogato l'art. 1, co. 857 della L. n. 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati

Si prevede, quindi, che, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861). Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo.

Restano invece confermate le sanzioni per gli enti non in regola che saranno obbligati a prevedere nel proprio bilancio il fondo di garanzia di cui alla L. 145/2018, qualora si trovino nelle seguenti condizioni:

- abbiano accumulato, per motivi organizzativi stock di debito superiore rispetto a quello registrato nel 2018 e superiore al 5% delle fatture ricevute, non smaltibile entro l'esercizio;
- presentino numerose fatture scadute e non pagate e che non possano essere messe in pagamento entro il 31/12 per carenza di personale o per deficit di cassa;
- registrino un indicatore di ritardo nei pagamenti tale da non poter essere recuperato nei mesi del 2019, anche accelerando le procedure per i tempi di pagamento.

## La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 1661 ed alla data del 31/12/2020, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 1582.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1999	1528
2000	1560
2001	1572
2002	1606
2003	1633
2004	1691
2005	1716
2006	1709
2007	1706
2008	1719
2009	1719
2010	1708
2011	1690
2012	1711
2013	1663
2014	1661
2015	1653
2016	1612
2017	1581
2018	1573
2019	1573
2020	1582

*Tabella 1: Popolazione residente*




Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	1661
Popolazione al 01/01/2020	1573
Di cui:	
Maschi	749
Femmine	824
Nati nell'anno	11
Deceduti nell'anno	31
Saldo naturale	-20
Immigrati nell'anno	67
Emigrati nell'anno	38
Saldo migratorio	29
Popolazione residente al 31/12/2020	1582
Di cui:	
Maschi	749
Femmine	833
Nuclei familiari	712
Comunità/Convivenze	6
In età prescolare ( 0 / 5 anni )	75
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	98


In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	214
In età adulta ( 30 / 64 anni )	751
In età senile ( oltre 65 anni )	444

*Tabella 2: Quadro generale della popolazione*

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	284	39,55%
2	206	28,69%
3	116	16,16%
4	77	10,72%
5 e più	35	4,87%
<b>TOTALE</b>	<b>718</b>	

*Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti*




*Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti*

Popolazione residente al 31/12/2020 iscritta all'anagrafe del Comune di Dovadola suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	4	8	12	33,33%	66,67%
1-4	24	26	50	48,00%	52,00%
5 -9	29	34	63	46,03%	53,97%
10-14	21	27	48	43,75%	56,25%
15-19	30	39	69	43,48%	56,52%
20-24	39	35	74	52,70%	47,30%
25-29	38	33	71	53,52%	46,48%
30-34	37	40	77	48,05%	51,95%
35-39	40	34	74	54,05%	45,95%
40-44	45	43	88	51,14%	48,86%
45-49	68	72	140	48,57%	51,43%
50-54	61	76	137	44,53%	55,47%
55-59	77	50	127	60,63%	39,37%
60-64	48	58	106	45,28%	54,72%
65-69	51	53	104	49,04%	50,96%
70-74	41	61	102	40,20%	59,80%
75-79	43	40	83	51,81%	48,19%
80-84	31	40	71	43,66%	56,34%
85 >	23	63	86	26,74%	73,26%
<b>TOTALE</b>	<b>750</b>	<b>832</b>	<b>1582</b>	<b>47,41%</b>	<b>52,59%</b>

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso



## Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale

- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

*L'analisi del quadro attuale evidenzia un perdurare della crisi epidemiologica da COVID-19 che ha un significativo impatto sulle condizioni socio-economiche della popolazione.*

# Quadro delle condizioni interne all'ente

## Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

## Analisi finanziaria generale

### Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Utilizzo FPV di parte corrente	100.507,89	19.347,84	21.939,03	25.460,02	28.704,97
Utilizzo FPV di parte capitale	225.667,05	331.249,00	142.708,87	140.018,11	95.781,25
Avanzo di amministrazione applicato	10.978,20	6.646,86	18.035,52	7.135,09	193.940,38
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.068.008,74	1.101.779,97	1.227.818,60	1.202.891,08	889.528,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	112.766,94	84.080,66	62.996,19	145.223,24	70.590,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	265.592,46	255.495,06	211.781,20	186.841,95	160.396,18
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.068,52	369.793,90	212.013,68	279.357,47	238.779,78
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	119.500,00	68.000,00	0,00	0,00	92.283,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	81.506,60	365.781,04	25.305,04	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.014.089,80</b>	<b>2.317.899,89</b>	<b>2.263.074,13</b>	<b>2.012.232,00</b>	<b>1.770.004,79</b>

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

## Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.349.921,13	1.324.908,36	1.292.162,24	1.361.099,25	960.547,67
Titolo 2 - Spese in conto capitale	164.714,69	614.773,68	214.094,01	159.602,01	323.690,27
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	90.026,05	86.499,05	91.948,47	92.389,72	96.747,10
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	81.506,60	365.781,04	25.305,04	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.604.661,87</b>	<b>2.107.687,69</b>	<b>1.963.985,76</b>	<b>1.638.396,02</b>	<b>1.380.985,04</b>

Tabella 6: Evoluzione delle spese

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	760.210,20	295.037,91	233.330,95	173.183,18	156.672,66
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	760.210,20	295.037,91	233.330,95	173.183,18	156.672,66

Tabella 7: Partite di giro

## Analisi delle entrate

### Entrate correnti (anno 2020)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	827.091,82	743.975,04	740.596,89	99,55	633.808,11	85,19	106.788,78
Entrate da trasferimenti	77.379,75	215.288,37	178.182,62	82,76	165.369,87	76,81	12.812,75
Entrate extratributarie	168.665,73	161.124,78	124.673,22	77,38	88.536,43	54,95	36.136,79
<b>TOTALE</b>	<b>1.073.137,30</b>	<b>1.120.388,19</b>	<b>1.043.452,73</b>	<b>93,13</b>	<b>887.714,41</b>	<b>79,23</b>	<b>155.738,32</b>

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo 1° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità e altro), dalle tasse (Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

*Nel corso del 2020 si evidenzia un incremento della previsione assestata rispetto a quella iniziale dovuto all'assegnazione dei trasferimenti statali "cd. Fondoni" per l'emergenza COVID-19, somme che sono state destinate in misura prevalente a fronteggiare le criticità connesse alle maggiori spese correnti e alla copertura delle minori entrate comunali.*

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.




Diagramma 4: Composizione importo accertato delle entrate correnti

## Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2013	992.350,01	227.852,78	172.218,12	1663	596,72	137,01	103,56
2014	997.710,98	112.436,69	192.584,65	1661	600,67	67,69	115,95
2015	1.068.008,74	112.766,94	265.592,46	1653	646,10	68,22	160,67
2016	1.101.779,97	84.080,66	255.495,06	1612	683,49	52,16	158,50
2017	1.227.818,60	62.996,19	211.781,20	1581	776,61	39,85	133,95
2018	1.202.891,08	145.223,24	186.841,95	1573	764,71	92,32	118,78
2019	889.528,77	70.590,46	160.396,18	1573	565,50	44,88	101,97
2020	740.596,89	178.182,62	124.673,22	1582	468,14	112,63	78,81

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

*Si evidenzia un incremento dell'incidenza delle entrate correnti da trasferimenti erariali per ogni abitante a seguito dei trasferimenti assegnati per l'emergenza COVID-19.*




Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019




Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante




Diagramma 7: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante




Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

## Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti.

### Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione	650.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.379,06	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	17.866,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	79.648,62	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	410.738,15	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni Finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.192.631,83</b>	<b>0,00</b>

*Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo*

**E il relativo riepilogo per missione:**

<b>Missione</b>	<b>Impegni anno in corso</b>	<b>Impegni anno successivo</b>
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	650.000,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	34.379,06	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.866,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	79.648,62	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	410.738,15	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni Finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.192.631,83</b>	<b>0,00</b>

*Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione*




Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

## Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

### Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	29.817,98	4.076,11
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	2 - Segreteria generale	115.934,98	40.842,39
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	77.332,60	6.815,73
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.597,90	270,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31.014,72	1.508,50
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	70.542,54	2.442,43
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	29.572,48	4.315,55
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	4.865,20	0,00
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	10 - Risorse umane	21.727,81	2.186,01
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	126.912,36	8.545,96
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	18.271,66	1.239,88
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	3.721,67	100,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione	43.445,17	9.387,83

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	30.775,56	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	16.100,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	8.874,19	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.136,69	2.488,80
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	9.514,26	1.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	350,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.203,07	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	15.803,51	2.849,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.640,51	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.859,64	341,60
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	6.224,14	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	1.368,56	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	22.406,24	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	102.454,74	27.186,09
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	9.713,79	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.505,33	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	12.182,48	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	18.072,96	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	23.398,65	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	5.887,11	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	35.603,13	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	4.900,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	30.064,42	3.724,68
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00

60 - Anticipazioni Finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>992.896,05</b>	<b>119.320,56</b>

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	528.318,57	71.002,68
3 - Ordine pubblico e sicurezza	18.371,66	1.239,88
4 - Istruzione e diritto allo studio	94.042,40	9.487,83
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.010,88	2.488,80
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.864,26	1.000,00
7 - Turismo	4.203,07	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.444,02	2.849,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.452,34	341,60
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	124.860,98	27.186,09
11 - Soccorso civile	9.713,79	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	132.614,08	3.724,68
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni Finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>992.896,05</b>	<b>119.320,56</b>

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

€ 600.000

€ 500.000

€ 400.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 100.000

€ 0




Diagramma 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

## Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.998,61	1.001.111,41
<b>TOTALE</b>	<b>69.998,61</b>	<b>1.001.111,41</b>

Tabella 14: Indebitamento




Diagramma 11: Indebitamento

Si evidenzia che la somma impegnata sul bilancio 2020 è inferiore rispetto alle previsioni iniziali in quanto è stata deliberata dalla Giunta Comunale in data 26/05/2020 la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP che ha determinato una minore spesa della quota capitale di € 28.618,86 a seguito, e per far fronte, all'emergenza Covid-19.

Il risparmio della spesa della quota capitale per gli anni 2021 e 2022 è rispettivamente di € 19.518,42 e di € 20.529,09.